

IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLE NEUROSCIENZE NEL GIUDIZIO DI IMPUTABILITÀ

di Maria Teresa Collica

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. I punti controversi della questione giuridica. – 3. La diagnosi dell'infermità mentale. – 4. Le possibili ricadute delle neuroscienze sull'ordinamento giuridico. – 5. La portata delle acquisizioni delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità. – 6. Il ruolo dell'esperto e quello del giudice nel giudizio di imputabilità – 7. I criteri di decisione adottati nella sentenza Albertani. – 8. Osservazioni conclusive.

1. La vicenda giudiziaria.

Nel 2009, a Cirimido (Como), Stefania Albertani uccise sua sorella maggiore, segregandola in casa e costringendola ad assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso. Successivamente diede fuoco al cadavere. Indiziata per la scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia, durante un diverbio con la madre, tentò di strangolarla con una cintura. L'arrivo della polizia salvò la madre e portò all'arresto di Stefania. In seguito emerse un complesso disegno criminoso, per cui l'imputata è stata chiamata a rispondere del sequestro di persona e poi dell'omicidio della sorella, omicidio preceduto dalla somministrazione di benzodiazepine, che aveva indotto la vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità reattiva, nonché dei reati di soppressione e distruzione di cadavere, di quello di utilizzo indebito delle carte di credito, appartenenti alla sorella, e ancora di procurata incapacità di intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale, di tentato omicidio di entrambi i genitori, avendo cercato di farne esplodere l'autovettura, e del tentato omicidio della madre attraverso strangolamento.

Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, ha condannato Stefania a venti anni di reclusione, riconoscendole un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in «un'area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento»¹.

La decisione è stata supportata oltre che su accertamenti psichiatrici tradizionali, anche su analisi neuroscientifiche, che hanno rivelato la morfologia del cervello e il patrimonio genetico dell'imputata. Si tratta, pertanto, del primo riconoscimento in Italia, e fra i primi al mondo, della validità delle neuroscienze per

¹ Gip Como, 20.05.2011, in *Guida al diritto (on line)*, 30 agosto 2011, con nota di MACIOCCHI, *Gip di Como: le neuroscienze entrano e vincono in tribunale*. Per un commento della sentenza, v. anche CASASOLE, *Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 110 ss.

L'accertamento dell'imputabilità².

La perizia psichiatrica aveva già riconosciuto nella donna la presenza di «un quadro psichiatrico caratterizzato dalla menzogna patologica» e di una «sindrome dissociativa». Ma il Gip di Como si è basato prevalentemente su una consulenza neuroscientifica, che era stata richiesta dalla difesa dell'imputata. In particolare, si è proceduto alla «ricostruzione del correlato anatomico funzionale della sfera psichica della paziente attraverso le indagini di *imaging* cerebrale e di genetica molecolare».

Ne è emerso il riscontro, come anticipato, di «anomalie che si traducono in un significativo aumento del rischio di sviluppare certi tipi di comportamenti». Nello specifico i periti hanno evidenziato delle «differenze nella morfologia e nel volume delle strutture cerebrali [...] alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello [...] anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive». Infine, «sono stati, disposti accertamenti genetici per verificare se la perizianda presentasse gli alleli che, secondo la letteratura scientifica internazionale, sono significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento». L'esito positivo di tali analisi (è stata riscontrata l'esistenza nell'imputata di tre alleli sfavorevoli) ha poi portato alla decisione a favore del vizio parziale di mente.

2. I punti controversi della questione giuridica.

Il tema dell'accertamento dell'imputabilità, in caso di infermità mentale, è

² Così si è espresso l'avvocato Gulotta, legale dell'imputata. In realtà, un importante precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Trieste, n. 5 del 18.09.2009, in *Riv. pen.*, 2010, p. 70 ss., con nota di FORZA, *Le neuroscienze entrano nel processo penale*. Il caso riguardava un omicidio commesso da un algerino, da tempo seguito dal Centro di Salute Mentale, a danno di un colombiano, erroneamente scambiato dall'imputato per il responsabile di un'aggressione da lui precedentemente subita. Il giudice di primo grado aveva disposto la perizia psichiatrica che concludeva per la totale incapacità del soggetto. Tale valutazione veniva fatta propria anche dal consulente tecnico della difesa, mentre era disattesa dal consulente del Pm, che riteneva la capacità di intendere e di volere dell'imputato solo scemata. Il giudice condivise le osservazioni del consulente della pubblica accusa, riducendo la pena ai sensi dell'art. 89 c.p., sia pure non nel massimo. In secondo grado i giudici della Corte d'Assise d'Appello avevano conferito l'incarico peritale a due noti accademici, esperti di neuroscienze. La Corte ha in quell'occasione recepito le conclusioni dei due esperti dimostrando di apprezzarne la completezza dell'indagine e le tecniche strumentali utilizzate. Particolare considerazione è stata prestata alle indagini genetiche volte a ricercare nell'imputato poliformismi genetici significativi per modulare le reazioni ambientali, specie di fronte all'esposizione ad eventi stressanti. Ebbene, di fronte a tali riscontri, i giudici hanno deciso per il vizio parziale di mente, operando questa volta la riduzione massima della pena di un terzo. Per alcuni commenti della sentenza, oltre a quello citato, CARPA, *Le neuroscienze e la genetica molecolare nella valutazione della capacità di intendere e di volere*, in www.psicologiagiuridica.com; SAMMICHELI-SARTORI, *Delitto, Geni, Follia*, in www.ordineavvocatimilano.it; e ancora FORZA, *La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie*, Milano, 2010, p. 147 ss. Riferimenti anche in CASASOLE, *Neuroscienze*, cit., p. 115 s.

sempre più spesso oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, quale settore cruciale di interferenza necessaria tra Scienza e Diritto³. Così come accade in altri rami dell'ordinamento penale⁴, l'interprete è chiamato a determinare i confini di un istituto giuridico, il vizio di mente, connotato anche da una componente empirico-sociale; l'individuazione del concetto di infermità, cui fanno riferimento gli artt. 88 e 89 c.p., di conseguenza, deve avvenire attraverso il rinvio alle scienze sociali, cui la Psichiatria può essere ricondotta⁵.

E' ormai noto come le Sezioni Unite, con una storica pronuncia, n. 9163 dell'8.3.2005, meglio conosciuta come sentenza Raso⁶, abbiano finalmente chiarito che nella nozione di infermità penalmente rilevante possano rientrare pure i disturbi della personalità. In definitiva, possono costituire causa di esclusione o di limitazione

³ Sui rapporti tra Scienza e Diritto, AA.VV., *La prova scientifica nel processo penale* (a cura di DE CATALDO NEUBURGER), Padova, 2007; DE CATALDO NEUBURGER, *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Milano, 201; TONINI, *La prova scientifica, considerazioni introduttive*, in *Dossier "La prova scientifica nel processo penale"* (a cura di TONINI), allegato di *Dir. pen. proc.*, 2008. Con particolare riguardo al settore dell'imputabilità, FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *Leg. Pen.*, 2006, p. 257 ss.; BERTOLINO, *Il breve cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?*, in SANTOSUOSSO (a cura di), *Le neuroscienze e il diritto*, Pavia, 2009, p. 121 ss.; ID., *Le incertezze della scienza e la certezza del diritto a confronto*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 543 ss.; ID., *"Normalità" del male e patologia mentale sul tema dell'infermità mentale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 285 ss.; CENTONZE, *L'imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 276; ID., *Scienza "spazzatura" e scienza "corrotta" nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1232 ss.; COLLICA, *Giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, in *Riv. It dir. proc. pen.*, 2008, p. 1170 ss., p. 1170.

⁴ Si pensi al fenomeno della causalità, sul quale esiste una vastissima produzione scientifica. Tra i tanti, sul tema, oltre l'ampia produzione di STELLA, tra cui, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela penale delle vittime*, Milano, 2003; ID., *Il giudice corpuscolariano: la cultura delle prove*, Milano, 2005, tra gli altri, FIANDACA, voce *Causalità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, p. 119; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, III ed., Milano, 2004, Pre-Art. 39/73; PIERGALLINI, *Danno da prodotto en responsabilità penale*, Milano, 2004; DI GIOVINE, *Il problema causale tra scienza e giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 1125 ss.; PAGLIARO, *Causalità e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1037 ss.; CANZIO, *La causalità tra diritto e processo penale: modelli cognitivi e ragionamento probatorio*, in AA.VV., *La prova scientifica*, cit., p. 111 ss.; DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 39.

⁵ La scientificità della psichiatria e della psicologia è stata, invero, oggetto di contestazioni, sia sulla scia della concezione della scienza di tipo positivista o giustificazionista, imperante fino all'800 e basata sull'assunto di una scienza illimitata, completa e infallibile, sia nella visione postpositivista, in particolare, di Popper, che pure parte dall'idea della mutevolezza e della fallibilità della scienza. Si lamenta l'estrema genericità dei loro enunciati, tali da riuscire a spiegare i più disparati comportamenti umani, i quali risulterebbero sempre confermati e, di conseguenza, "non scientifici", perché non falsificabili. Secondo questa diversa prospettiva, infatti, per essere considerata scientifica una legge non solo deve essere confermata dall'esperienza mediante il verificazionismo, ma deve pure essere sottoposta a tentativi di falsificazione. Anche quanti ritengono che la psicoanalisi sia di fatto falsificabile, inoltre, la qualificano spesso come "cattiva scienza", v. GRÜNBAUM, *Psicoanalisi. Obiezioni e risposte* (trad.it.), Roma, 1988, p. 217 ss. Su questa evoluzione cfr. PALOMBI, *Il legame instabile. Attualità del dibattito psicoanalisi-scienza*, Milano, 2002; TONINI, *La prova scientifica, considerazioni introduttive*, cit., p. 9; ma sia consentito rinviare anche a COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, 2007, p. 155 ss.

⁶ Sul punto BERTOLINO, *L'infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 853 ss.; COLLICA, *Anche i "disturbi della personalità" sono infermità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 420 ss.; FURNARI U., *I disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 274 ss.

dell'imputabilità anche anomalie del carattere di tipo non patologico, a condizione, però, «che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa»⁷.

La suddetta conclusione ha rappresentato un fondamentale punto di svolta circa la determinazione della portata del vizio di mente, ponendo fine alle annose divergenze che avevano fino a quel momento caratterizzato le pronunce giurisprudenziali in materia⁸.

Il giudice nomofilattico, con una sentenza che si caratterizza per il particolare approfondimento scientifico⁹, ha recepito la più recente concezione multifattoriale di tipo bio-psico-sociale del disturbo mentale (o paradigma integrato). La moderna psichiatria, in definitiva, riconduce in un "modello circolare" di produzione causale dell'infermità una multiformità di fattori, non solo di tipo biologico, ma anche extrabiologico¹⁰, sia pure con possibile diversità di incidenza, a seconda delle circostanze specifiche del caso concreto. I disturbi mentali, salvo eccezioni¹¹ sono, dunque, nella maggioranza dei casi, multideterminati.

La chiarezza raggiunta sul punto, testimoniata, peraltro, dall'uniformità delle pronunce di merito e di legittimità successive alla sentenza Raso¹², non risolve, tuttavia,

⁷ V. il punto 15.0 della sentenza delle Sezioni Unite, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 417 ss.

⁸ Per un'analisi della complessa evoluzione giurisprudenziale in materia sia consentito il rinvio a COLLICA, *Il reo imputabile*, in DE VERO (a cura di), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO-PALIERO, Torino, 2010, p. 459 ss.

⁹ Le Sezioni Unite hanno preso spunto dalla evoluzione delle scienze psichiatriche sul tema, per poi trovare ulteriori conferme nelle riflessioni della dottrina più attenta in materia, da tempo a favore di un concetto più ampio di quello tradizionale di malattia mentale, come pure nelle indicazioni provenienti dalle codificazioni straniere più recenti e dagli ultimi progetti di riforma del codice penale italiano.

¹⁰ Possono dunque assumere rilevanza anche fattori psicologici, situazionali, socioculturali e transculturali. Per tutti, FORNARI U., *Temperamento, delitto e follia*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, p. 521.

¹¹ Si pensi al caso di una infermità conseguente ad un trauma cranico.

¹² Tra le altre, si segnalano Cass. Sez. IV, 13.07.2007, Stracuzzi, in *Cass. pen.*, 2008, 587, per la quale «il disturbo della personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato»; Trib. Bologna, 10.11.2006, in *Il merito*, 2007, 6, 76; Trib. Milano, 23.03.2006, in *Foro ambrosiano*, 2006, 146; Trib. Milano, 8.11.2005, cit.; Cass. Sez. I, 31.03.2005, Alparone, in *Dir. giust.*, 2005, 28, 56, il cui caso ha riguardato una madre accusata di aver ucciso il proprio figlio, gettandolo da un balcone, come "indiretta punizione" verso la cerchia dei familiari che la opprimeva. Ribaltando la decisione d'Appello, che aveva inflitto alla donna una pena di 12 anni di reclusione, riconosciuta solo seminferma di mente, sul presupposto che le nevrosi sono irrilevanti ai fini del vizio totale di mente, la Suprema Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione, per un nuovo giudizio proprio alla luce dell'orientamento di recente affermato dalle Sezioni Unite. All'imputata, in particolare, era stata diagnosticata una sindrome depressiva associata a gravi disturbi della personalità provocati dalle incomprensioni con i familiari e dallo stress post-parto. I giudici d'Appello avevano fatto riferimento ad una personalità *borderline* di grado medio-grave per concludere, però, sulla sola ridotta capacità d'intendere e di volere della donna, a dire della Corte di Cassazione, in modo «non appagante sotto il profilo logico-argomentativo». Dalla sentenza di secondo grado, infatti, sarebbe emerso il convincimento che limita l'accezione di "infermità", di cui all'art. 88 c.p., alla malattia nosograficamente inquadrata, che è ormai stato smentito dalle Sezioni Unite. Da qui la decisione di procedere ad un nuovo giudizio, per consentire un'ulteriore valutazione dell'incidenza del disturbo diagnosticato sull'imputabilità, sulla base

tutti i problemi connessi al vizio di mente, restando ancora aperta la questione della diagnosi del disturbo e della valutazione della sua eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente. Anzi, il riconoscimento di una possibile rilevanza dei disturbi atipici è destinato di per sé ad accentuare l'importanza di questi aspetti, tanto più dopo che l'art. 533 c.p.p., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 20.2.2006, dispone: "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".

Proprio l'esigenza di fondare la condanna su prove connotate da validità scientifica, ha generato un intenso dibattito sulla metodologia di indagine adoperata dagli psichiatri nelle aule giudiziarie, che ne ha messo a nudo numerosi limiti¹³.

In particolare, al di là delle incongruenze legate alla scelta del perito¹⁴, e al momento in cui effettuare la perizia¹⁵, per il superamento delle quali si auspica una modifica dell'attuale disciplina¹⁶, si contesta, più in generale, l'assenza di procedure standardizzate di analisi, che non consente, allo stato attuale, di sottoporre la perizia psichiatrica ad una verifica empirica dall'esterno, ritenuta invece indispensabile per poterle attribuire valore scientifico.

E' ormai noto, del resto, come le linee guida da seguire nella determinazione dell'affidabilità delle prove siano state suggerite da tempo dalle Corti americane, a partire dalla nota sentenza Daubert del 1993¹⁷, e poi rivisitate nella sentenza Kumho del 1999¹⁸. Dopo aver premesso che nella scienza non ci sono certezze, ma solo nuove

del materiale trascurato dalla Corte d'Assise d'Appello, o tramite l'eventuale acquisizione di nuovi elementi di indagine.

¹³ Sull'argomento sia consentito rinviare a COLLICA, *Giudizio di imputabilità*, cit., p. 1170 ss., p. 1174 ss.

¹⁴ Sono gli stessi specialisti a lamentare come i differenti uffici giudiziari richiedano diversi requisiti di professionalità e competenze per la nomina di periti e CTP in materia psicologica e psicopatologica e ciò non garantisca competenza in psicologia forense.

¹⁵ Occorrendo valutare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, è opportuno che l'indagine sia effettuata già in fase di incidente probatorio o in relazione agli atti processuali relativi al fatto. Per le complicazioni che potrebbero sorgere, si rinvia a COLLICA, *Giudizio di imputabilità*, cit., p. 1177 ss.

¹⁶ Per l'individuazione di alcune proposte di riforma in materia, COLLICA, *Giudizio di imputabilità*, cit., p. 1176 ss.

¹⁷ La presenza della Giuria nel processo americano, e dunque il pericolo di una sua facile suggestionabilità, ha posto in primo piano l'esigenza di evitare l'ingresso nel processo della c.d. scienza spazzatura (*junk science* o *bad science*). Sui criteri di Daubert, in genere, v. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 436 ss.; ID., *Il giudice corpuscolariano*, cit., p. 94 ss.; TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 236 ss.; PONZANELLI, *Scienza, verità e diritto: il caso Bendectin*, in *Foro. it.*, 1994, IV, c. 184 ss.; DONDI, *Paradigmi processuali ed "expert witness testimony"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 278 ss.; ID., *Problemi di utilizzazione delle "conoscenze esperte" come "expert witness testimony" nell'ordinamento statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 1133; DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, Milano, 2005, p. 137 ss.; MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale*, Milano, 2007, p. 6 ss. Nell'ampia letteratura statunitense v., per tutti, JASANOFF, *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001, p. 114 ss.; SANDERS, *Bendectin on Trial. A study of Mass Tort Litigation*, Ann Arbor, 1998; GRAHAM, *The Expert Witness Predicament: Determining «Reliable» Under the Gatekeeping Test od Daubert, Kumho, and Proposed Amended Rule 702 of the Federal Rules of Evidence*, in 54 *U. Miami L. Rev.*, 2000, p. 317 ss.

¹⁸ *Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael*, 526 U.S. 137 (1999). Per un suo commento, v. GHOSH, *Comment on Kumho Tire*, in www.law.umich.edu/thayer/ghokhumo.htm, p.1; GATOWSKY E ALTRI, *Askin the Gatekeepers: a*

teorie provvisorie, i giudici statunitensi hanno precisato che non basta ad avvalorare una prova il criterio del “consenso della comunità scientifica”, in quanto diversamente si finirebbe per sbarrare l’introduzione nel processo di nuovi metodi¹⁹. Importanti parametri di affidabilità sono stati individuati nella verificabilità del metodo, ovvero nel controllo mediante esperimenti o test di falsificazione; nella sottoposizione a *peer review* ovvero nella pubblicazione in riviste specializzate; nell’indicazione del tasso di errore accertato o potenziale che questo comporta (*rate error*); ed infine, e solo in via sussidiaria ed eventuale, nell’accettazione della comunità degli esperti. Si tratta di criteri da specificare ulteriormente con *additional factors* per i vari settori in cui è richiesto un giudizio scientifico, e dunque anche in tema di imputabilità²⁰.

Tutto ciò considerato, la decisione in esame rappresenta un’importante presa di posizione giurisprudenziale, corrispondendo all’auspicato percorso di ammodernamento delle perizie psichiatriche, e del consequenziale ruolo di controllo della affidabilità delle prove che deve assumere il giudice.

Sarà tuttavia utile chiarirne, nelle pagine che seguono, la reale portata innovativa.

3. La diagnosi dell’infermità mentale.

Dovendo tratteggiare l’area di utilità delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, bisogna considerare separatamente le due fasi che tale giudizio compongono: da un lato, la diagnosi del disturbo e, dall’altro, la valutazione dei suoi effetti sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente al momento del fatto.

Quanto all’accertamento dell’infermità, *prima facie* più semplice per le disfunzioni di tipo patologico, pone sicuramente maggiori difficoltà rispetto ai disturbi della personalità.

Negli ultimi tempi sono sempre più numerose le pronunce che per avvalorare la presenza di un disturbo mentale si richiamano ai moderni manuali diagnostici, come il DSM, cui si attribuisce valore scientifico, quantomeno per la diffusione nel mondo accademico. Prescindendo dalla eziologia dell’infermità mentale, sulla quale esistono tuttora divergenti opinioni, il manuale garantisce agli esperti la possibilità di adottare un linguaggio comune. Un riferimento al DSM è pure contenuto nella sentenza Raso²¹,

National Survey of Judges on Judicial Expert Evidence in a Post-Daubert World, in *Law and Human Behavior*, 2001, p. 454 ss.

Nella sentenza *Khumo* del 1999, si è precisata l’applicazione dei parametri non solo alle conoscenze scientifiche, ma anche a quelle tecniche o altrimenti specializzate, e dunque pure alle perizie degli psichiatri e degli psicologi in materia di imputabilità.

¹⁹ Per una critica all’impiego esclusivo del parametro menzionato, TONINI, *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in AA.VV., *La prova scientifica*, cit., p. 71, in cui si constata come ciò ridurrebbe il giudice in “ostaggio” degli scienziati “tradizionali” e limiterebbe il diritto alla prova delle parti.

²⁰ Per un richiamo agli *additional factors* elaborati nella dottrina americana e in quella italiana, si veda ancora COLLICA, *Giudizio di imputabilità*, cit., p. 1188 ss.

²¹ V. il punto 16 della sentenza, cit., p. 419.

che lo qualifica il «più moderno e diffuso manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali», aggiungendo poi che «la dottrina psichiatrico-forense appare concorde, ormai sulla circostanza che, essendo questo il sistema diagnostico più diffuso, ad esso occorre fare riferimento per la riconducibilità classificatoria del disturbo».

La natura ateoretica e categoriale del suddetto manuale, tuttavia, se costituisce un vantaggio sul piano della catalogazione dei disturbi, ne determina al contempo una scarsa utilità circa il possibile impiego forense. Il sistema *in-out* del DSM, basato sulla presenza o meno dei sintomi della malattia, non ne consente, infatti, una valutazione dimensionale. Tutti i sintomi, in definitiva, sono considerati allo stesso modo, non essendo possibile misurarne l'intensità. Ciò comporta, peraltro, frequenti diagnosi di comorbidità, per cui, non solo in un soggetto sono individuabili diverse disfunzioni, ma accade pure che medesimi sintomi siano riscontrabili in persone profondamente differenti²².

A limitare la valenza forense del DSM, vi è poi la sua tendenza a voler spiegare tutto, tanto che esiste una categoria come quella del c.d. NAS (disturbo non altrimenti specificato), alla quale non può ovviamente essere attribuito alcun rilievo scientifico.

D'altronde è lo stesso manuale ad ammonire che «Nella maggior parte dei casi la diagnostica clinica di un disturbo mentale del DSM-IV non è sufficiente a stabilire l'esistenza ai fini legali di un "disturbo mentale", una "disabilità mentale" o un "difetto mentale". Nel determinare se un individuo soddisfa uno specifico standard legale (es. capacità legale, responsabilità criminale o invalidità) sono di solito necessarie più informazioni rispetto a quelle contenute in una diagnosi del DSM-IV». Mentre, ancora oltre, si riconosce semmai che, se «utilizzate appropriatamente, la diagnosi e le informazioni diagnostiche potranno essere di ausilio per la determinazione della decisione [...] Il DSM-IV può facilitare la comprensione da parte dei giudici delle caratteristiche rilevanti di un disturbo mentale».

Sono ancora le Sezioni Unite nella citata sentenza Raso ad aver chiarito che il rinvio al DSM è voluto non come un "riferimento obbligato" per il riscontro del disturbo mentale, bensì come un ulteriore elemento di supporto per confermare la tesi che anche i disturbi della personalità sono riconducibili per la moderna psichiatria nel concetto di infermità di mente. Non merita, al contrario, condivisione l'orientamento giurisprudenziale che circoscrive l'indagine del perito all'individuazione dell'infermità sulla base del solo DSM²³.

In definitiva, l'apporto dei manuali diagnostici può costituire una preziosa

²² Per la sussistenza di un disturbo è necessario un numero minimo di sintomi tra quelli indicati nel DSM, ma le stesse caratteristiche possono essere riconducibili a persone diverse. Ad esempio, uno dei criteri per etichettare il Borderline è la rabbia e la violenza, tuttavia poi è possibile che vengano riconosciuti tali anche soggetti che non hanno queste caratteristiche, esistendo bene 151 modi diversi per rispondere ai criteri di Borderline.

²³ Questo aspetto è stato ulteriormente specificato dal giudice estensore della sentenza delle S.U., in un commento alla pronuncia medesima, MARZANO, *Gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità*, in AA.VV., *Crimini, criminali e malattia mentale. Scienze giuridico-penali e scienze empirico-sociali a confronto* (a cura di BERTOLINO-MERZAGORA BETSOS), Atti del Convegno di Milano, 11-12 maggio 2006, Bruylant, 2007, p. 17.

guida, ma limitatamente all'accertamento e alla classificazione della tipologia di disturbo²⁴, mentre non è possibile trarre da tali manuali conclusioni automatiche sulla seconda fase del giudizio di imputabilità. Di conseguenza, resta fuori dal loro campo di applicazione proprio il momento più delicato in cui è necessario rapportare il disturbo riscontrato al reato commesso, per poi valutarne l'eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente.

Deve, infine, essere tenuto presente che gli strumenti nosografici-descrittivi, basati sulla individuazione dei sintomi, come il DSM, non esauriscono tutte le tecniche diagnostiche, potendo costituire validi strumenti alternativi: la diagnosi di sede, mirante all'individuazione della struttura nervosa alterata che provoca il sintomo; quella di natura, volta a riscontrare la riconducibilità dei sintomi all'alterazione ed infine una diagnosi funzionale diretta ad indicare le conseguenze di un certo disturbo e ad esplorare il funzionamento della personalità globale del soggetto. Ed è proprio in questo diverso contesto che trovano collocazione le neuroscienze e in particolare la neurologia e le diverse tecniche di *neuroimaging*²⁵, cui si è fatto ricorso nella sentenza in commento.

4. Le possibili ricadute delle neuroscienze sull'ordinamento giuridico.

Negli ultimi anni è maturata la convinzione che sia ormai possibile, attraverso la neuroanatomia, misurare la struttura del cervello e la sua funzionalità, potendo notare le alterazioni cerebrali e i problemi strutturali nelle aree temporale e limbica, come l'ippocampo, l'amigdala e il lobo frontale.

Sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale (*neuroimaging*) sono l'analisi computerizzata del tracciato EEG, che realizza un mappaggio selettivo dell'attività

²⁴ Nella letteratura specialistica affermano la necessità di *multi-method assessment*, LANG-FIORINO, *Il futuro dei disturbi di personalità nel DSM-V*, in AA.VV., *Crimini, criminali e malattia mentale.*, cit., p. 107.

²⁵ I rapporti tra neuroscienze e imputabilità sono affrontati in particolare da PIETRINI, *ResponsabilMente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e limiti dell'approccio neuroscientifico*, in AA.VV., *La prova scientifica*, cit., p. 317 ss.; SAMMICHELI-SARTORI, *Neuroscienze e imputabilità*, ivi, p. 335 ss.; LAVAZZA-SAMMICHELI, *Il nuovo rapporto tra diritto e neuroscienza: il caso dello psicopatico*, in *Sistemi intelligenti*, 2010, p. 241 ss.; INTRIERI, *Neuroscienze e diritto: una nuova teoria giuridica sulla mente*, ivi, p. 255 ss.; FORZA, *L'approccio convenzionalista del sapere giuridico e gli apporti delle neuroscienze nel processo*, ivi, p. 359 ss.; ID., *La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie*, Milano 2010. Auspica per il futuro in una prospettiva interdisciplinare l'abbandono del metodo funzionalista per la costruzione di modelli concordanti con le conoscenze fornite dalle neuroscienze, richiamando gli studi del prof. Baldassarre, DE CATALDO NEUBURGER, *Gli sviluppi della psicologia giuridica: la valutazione della qualità del contributo dell'esperto*, in AA.VV., *La prova scientifica nel processo penale*, cit., p. 517 ss.; MERZAGORA BETSOS, *Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, p. 175 ss.; STRACCIARI-BIANCHI-SARTORI, *Neuropsicologia forense*, Bologna, 2010, p. 49 ss.; SARTORI-RIGONI-MECHELLI-PIETRINI, *Neuroscienze, libero arbitrio, imputabilità*, in VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2010, p. 36 ss.; SANTUOSSO, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Padova, 2011. Numerosi riferimenti alle neuroscienze sono contenute in PHILIPS-FIRST-PINCUS, *Advancing DSM: Dilemmas in Psychiatric Diagnosis*, Washington, DC: American Psychiatric Association, 2003, cit., *passim*.

elettrica di specifiche aree cerebrali, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET), la magnetoencefalografia (MEG), la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT) nonché le acquisizioni sull'attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria, fino allo studio della neurobiologia molecolare, ecc.²⁶.

Ebbene, di fronte al nuovo sapere la tradizionale suddivisione dei disturbi mentali, che portava a considerare vere e proprie infermità solo le psicosi, in quanto disturbi organici clinicamente accertabili, e ad escludere le psicopatie, le nevrosi o i disturbi della personalità per la ragione opposta, diventa obsoleta; anche nei disturbi atipici (fino al quel momento denominati come disturbi funzionali in contrapposizione ai disturbi organici), sono stati, infatti, evidenziati i correlati neuronali e quindi una base genetica. Allo stato attuale è possibile quasi per ogni disturbo psichico riscontrare un'alterazione cerebrale, che può essere di tipo strutturale o di tipo funzionale²⁷.

Nella letteratura specialistica sono sempre più numerose le voci di pieno consenso verso i recenti studi delle neuroscienze. Le nuove tecniche vengono qualificate addirittura come "momento scientifico e culturale tipico" e il loro apporto per migliorare il tasso di oggettività e la scientificità delle perizie giudicato come pienamente "convincente"²⁸.

Le citate tecniche di *neuroimaging* sembrerebbero consentire lo studio diretto dell'attività cerebrale nel corso dell'esposizione ad una stimolazione emotiva o durante la risposta comportamentale in condizioni fisiologiche.

In particolare, l'amigdala «viene considerata una *sentinella*, un *computer emotivo* del cervello»²⁹, rispondendo in modo diverso alle differenti situazioni cognitive, emotive e comportamentali.

Ma ancora più interessanti per il giurista potrebbero essere certe indicazioni che gli studiosi delle neuroscienze affermano di poter fornire esaminando il lobo frontale (specie le aree "orbitali" o "ventromediane" della corteccia anteriore). Sarebbe possibile, addirittura, valutare i correlati neuronali della coscienza, determinanti per la pianificazione dell'atto o il controllo degli impulsi. Lo comproverebbero i risultati ottenuti con la misurazione del flusso ematico cerebrale regionale mediante la PET, ma anche la limitata capacità critica, di giudizio e, in generale, di controllo del proprio comportamento riscontrata in pazienti con lesioni traumatiche o con patologie

²⁶ E' stata, in particolare, la TAC a consentire per la prima volta, intorno agli anni settanta, di visualizzare un'alterazione morfologica in un paziente vivo. Da allora il perfezionamento della Risonanza Magnetica funzionale, della Tomografia ad emissione di positroni e degli altri strumenti richiamati ha portato ad una rivoluzione concettuale in materia. L'ausilio delle nuove tecniche consente, infatti, di analizzare l'attività cerebrale in modo non invasivo.

²⁷ Così, FORZA, *La psicologia*, cit., p. 133.

²⁸ Così, MERZAGORA BETSOS, *Il colpevole è il cervello*, cit., p. 180. Conf. STRACCIARI-BIANCHI-SARTORI, *Neuropsicologia*, cit., p. 49 ss.; SARTORI-RIGONI-MECHELLI-PIETRINI, *Neuroscienze, libero arbitrio, imputabilità*, cit., p. 36; FORZA, *La psicologia*, cit., p. 132, 141.

²⁹ Lo spiega PIETRINI, *ResponsabilMente*, cit., p. 325 ss., al quale si rimanda anche per la bibliografia straniera richiamata.

degenerative di questa zona del cervello³⁰. Si tratta dunque di soggetti con la capacità di intendere non compromessa, ma che non riescono a controllare i propri impulsi, proprio a seguito di un'anomalia o lesione che li rende insensibili e incapaci di comprendere le emozioni altrui.

Nello specifico, le ricerche sui c.d. "neuroni specchio" consentirebbero di anticipare e capire non solo gli atti motori e fattori razionali, ma anche le emozioni³¹. Le tecniche di *neuroimaging*, in definitiva, sarebbero in grado di individuare le componenti neurobiologiche del comportamento decisionale e comportamentale di tipo automatico e involontario³², ma anche di riscontrare una base neuronale persino nel giudizio morale. In altri termini, nel cervello del soggetto sano e in quello del soggetto disturbato queste funzioni opererebbero in modo diverso, per cui il secondo non riuscirebbe a bloccare le risposte automatiche. Accade, pertanto, che soggetti con un lobo frontale mal funzionante possano più facilmente commettere illeciti, anche se non esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli, ovvero che, in presenza di una certa componente genetica, eventi traumatici possano generare reazioni aggressive altrimenti non verificabili. In questo modo è possibile distinguere stabilmente fra un soggetto infermo ed uno normale, ma anche operare una differenziazione all'interno dello stesso tipo di disturbo, ad esempio tra schizofrenici violenti e schizofrenici non violenti, ecc.; come pure tra un grave disturbo di personalità ed uno lieve, essendo presenti solo nel primo i correlati microstrutturali evidenziabili alla c.d. Voxel-Based Morphometry (VBM)³³.

³⁰ Riferimenti in PIETRINI-GUAZZELLI-BASSO-JAFFE-GRAFMAN, *Neural correlates of imaginal aggressive behavior assessed by positron emission tomography in healthy humans*, in *Am J Psichiatry*, 157, 2000, p. 1772, nonché in ABBOTT, *Into the mind of a killer*, in *Nature*, 410, 2001, p. 296 ss.

³¹ Misurazioni elettrofisiologiche dirette (registrazioni delle scariche neuronali tramite microelettrodi) hanno mostrato la presenza del sistema specchio nell'uomo, in sede parietale e frontale. E' stata anche trovata la presenza di neuroni specchio in aree non motorie quali l'ippocampo e la corteccia temporale. Anche il riconoscimento delle emozioni sembra poggiare su un insieme di circuiti neurali che, per quanto differenti, condividono quella proprietà "specchio" già rilevata nel caso della comprensione delle azioni. E' stato possibile studiare sperimentalmente alcune emozioni primarie: i risultati mostrano che quando osserviamo negli altri una manifestazione di dolore o di disgusto si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla percezione in prima persona dello stesso tipo di emozione. Un'altra conferma viene da studi clinici su pazienti affetti da patologie neurologiche: una volta perduta la capacità di provare un'emozione non si è più in grado di riconoscerla quando viene espressa da altri. Nella letteratura specialistica, sui neuroni specchio, tra gli altri, RIZZOLATTI-SINIGAGLIA, *So quel che fai*, Milano, 2006; CRAIGHERO, *Neuroni specchio*, Bologna, 2010; DONELLI-RIZZATO, *Io sono il tuo specchio. Neuroni specchio ed empatia*, Torino, 2011.

³² BOELLA, *Neuroetica-La morale prima della morale*, Milano, 2008, p. 43 s., precisa che "Le neuroscienze possono infatti essere utilmente interrogate in relazione a un ambito determinato e sicuramente non esaustivo della complessità dell'esperienza morale, quello delle precondizioni o condizioni di possibilità della capacità morale. Quello biologico o, più precisamente, neurobiologico è quindi un livello dell'esperienza morale corrispondente all'esistenza di reazioni automatiche anche complesse governate da meccanismi cerebrali".

³³ La morfometria basata sui voxel (VBM) è una tecnica di analisi in [neuroimaging](#) che consiste nell'investigazione di differenze focali nell'[anatomia](#) del [cervello](#), usando l'approccio statistico noto come [mappatura statistica parametrica](#). Nella [morfometria](#) tradizionale, il volume dell'intero cervello oppure di alcune [aree cerebrali](#) viene misurato evidenziando regioni d'interesse (ROI) sulle immagini fornite dalla [scansione cerebrale](#) e calcolando il [volume](#) residuo. Si tratta di una procedura che comunque necessita di

Altrettanto interesse suscitano gli studi di biologia molecolare e di genetica comportamentale, volti ad individuare rispettivamente il genoma umano e l'influenza del patrimonio genetico sul comportamento e sulla personalità dell'uomo³⁴. In particolare si ritiene che un'influenza sul comportamento criminale potrebbe essere esercitata da un tipo di geni, c.d. di suscettibilità, come il MAOA, nel senso che se pure non in termini assoluti, i soggetti che li possiedono, specie se sottoposti ad esperienze stressanti, hanno una probabilità maggiore di svilupparlo.

Va da sé che gli scenari aperti da questo tipo di studi si rivelano particolarmente interessanti per il giurista. E ciò non soltanto in relazione all'indagine della diagnosi del disturbo, bensì anche per quella più problematica riguardante il secondo piano del giudizio dell'imputabilità, rispetto al quale - lo si ribadisce - la diagnosi descrittiva è invece destinata ad esaurire la sua efficacia.

Del resto, sono sempre le Sezioni Unite, come anticipato, ad aver subordinato la rilevanza penale dei disturbi della personalità ad un dato quantitativo: l'intensità e la gravità del disturbo. Il perito che intende, pertanto, essere di vero ausilio al giudice deve poter "misurare" questa intensità e gravità. Da qui l'inevitabile interesse per questo ramo della scienza che promette sul punto risposte affidabili³⁵.

Per questa via il concetto di infermità mentale è destinato a mutare repentinamente, fino ad inglobare anche le suddette situazioni in cui, a causa di un'anomalia o di una lesione, il soggetto mantiene la capacità cognitiva, ma non quella empatica, emozionale e previsionale o di controllo dei propri impulsi³⁶. Nel seguire fino in fondo la concezione normativa della colpevolezza, che aggancia, come noto, il rimprovero innanzitutto alla capacità di intendere e di volere del soggetto, il giudizio di non imputabilità o, più probabilmente, di semimputabilità, dovrebbe dunque valere anche per costoro. Del resto, anche al di là di considerazioni prettamente genetiche, è

molto tempo e può fornire misure di aree piuttosto grossolane, ma ha problemi con aree ramificate o variamente distribuite. Le piccole differenze di volume possono non essere apprezzate e certe lesioni non rilevate. La VBM ([registrazione delle immagini](#)) riconduce ogni cervello a un [atlante anatomico elettronico](#) come quello del [Montreal Neurological Institute](#), trascurando la maggior parte delle grosse differenze nell'anatomia del cervello tra le persone. In seguito le immagini del cervello vengono sottoposte a una procedura matematica nota come "[smoothing](#)" (ammorbidimento) in maniera che ogni [voxel](#) rappresenti la media di se stesso e dei 26 voxel vicini (in un cubo con 3 x 3 x 3 voxel). Il volume dell'immagine viene poi confrontato tra i vari cervelli in esame per ogni singolo [voxel](#).

³⁴ Sul tema, cfr., tra gli altri, SARTORI-RIGONI-SAMMICHELI, *L'orologio di Libet e la responsabilità penale*, in GULOTTA-CURCI (a cura di), *Mente, società e diritto*, Milano, 2010, p. 265 ss.; PELLEGRINI, *Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare genetica*, in Bianchi-Gulotta-SARTORI (a cura di), *Manuale*, cit., p. 74 ss.

³⁵ Lo sostengono, ad esempio, STRACCIARI-BIANCHI-SARTORI, *Neuropsicologia*, cit., p. 136, confermando che "Le metodiche delle neuroscienze cognitive potrebbero essere d'aiuto su questo versante".

³⁶ MERZAGORA BETSOS, *Il colpevole è il cervello*, cit., p. 191 ss., che specifica come il campo di utilizzo dei risultati neuro scientifici potrebbe essere proprio quello di approfondire queste situazioni, di cui l'A. riporta anche alcuni casi emblematici, tra cui quello di Phineas Gage, che a seguito di un trauma cranico modificò completamente il proprio comportamento, manifestando aggressività. Sul caso Gage, cfr. anche PIETRINI-BAMBINI, *Homoforex: Il contributo delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti aggressivi e criminali*, in BIANCHI-GULOTTA-SARTORI (a cura di), *Manuale di neuroscienze forensi*, Torino, 2009, p. 49 s.

già diffusa la convinzione che nella valutazione dell'imputabilità occorra tener conto della personalità globale del soggetto, e dunque anche della sua sfera emozionale, e sia pertanto ormai da rivedere la tradizionale disciplina degli stati emotivi e passionali, di cui all'art. 90 c.p.³⁷.

Le implicazioni che le neuroscienze potrebbero avere nel processo penale sono peraltro prospettabili anche al di là del settore dell'imputabilità. Fra gli ambiti privilegiati per una loro applicazione si pone la valutazione delle testimonianze o delle dichiarazioni di innocenza (si pensi che attraverso la risonanza magnetica funzionale si arriva ad accertare la menzogna ben nel 90 % dei casi). Negli Stati Uniti è stata addirittura introdotta una specifica udienza volta a stabilire se le modalità di acquisizione della confessione siano state effettuate correttamente, e nel caso contrario il materiale è considerato processualmente inutilizzabile, e similmente nel Regno Unito l'Home Office ha elaborato delle linee guida da seguire negli interrogatori dei minori³⁸.

Ma altri settori in cui le neuroscienze potrebbero avere implicazioni sono la valutazione della capacità di stare in giudizio e la formazione della prova in genere³⁹; e va citato anche un loro possibile rilievo nella determinazione della validità del consenso⁴⁰.

Se, da un lato, si coglie a pieno la suggestione di simili scenari, dall'altro, si è ben consapevoli della necessità che l'apporto delle neuroscienze venga valutato dal giudice con estrema prudenza e senso critico. Né bisogna trascurare la presenza di importanti voci minoritarie volte a ridimensionarne la valenza scientifica⁴¹. Tali posizioni attribuiscono alle neuroscienze solo natura descrittiva e non esplicativa, e sottolineano come la loro fortuna dipenda probabilmente dall'impatto emotivo legato a "una sorta di deferenza verso le macchine e le tecniche neuroscientifiche"⁴². In

³⁷ Sulla interpretazione oggi prevalente, che limita la portata dell'art. 90 c.p. ai soli stati non patologici, si rinvia a COLLICA, *Vizio di mente*, cit., p. 89 ss.; DAMASIO, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, Milano, 2009, p. 227.

³⁸ Riferimenti in FORZA, *La psicologia*, cit., p. 142 ss.; ID., *Memoria, amnesia infantile e contributi delle neuroscienze*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Testimoni e testimonianze "deboli"*, Padova, 2006, che lamenta come in Italia queste regole siano poco conosciute. Conf. MAZZONI, *Scienza cognitiva, memoria e psicologia della testimonianza: il loro contributo per la scienza e la prassi forense*, in *Sistemi intelligenti*, 2010, p. 181 ss. Sottolinea MERZAGORA BETSOS, *Il colpevole è il cervello*, cit., p. 182, come negli Stati Uniti siano stati scarcerati 252 detenuti, molti dei quali condannati alla pena capitale, che dichiarandosi innocenti si sono sottoposti al test del DNA. Nella letteratura straniera, per tutti, SULLIVAN, *Competence to confess: a case of false confession and a false friend*, in HEIBRONNER (a cura di), *Forensic Neuropsychology case book*, New York, 2005.

³⁹ Sulle possibili influenze delle neuroscienze sull'esercizio della funzione giurisdizionale, JONES-GOLDSMITH, *Diritto e biologia comportamentale*, in *I-lex Scienze giuridiche, scienze cognitive e intelligenza artificiale*, in www.i-lex.it, 2006.

⁴⁰ Sul punto BIANCHI, *Manuale di neuroscienze forensi*, Milano, 2009, *passim*.

⁴¹ BERTOLINO, *Il breve cammino*, p. 121 ss.

⁴² BERTOLINO, *Il breve cammino*, p. 126, per la quale «il paradigma neuroscientifico è sembrato in grado di soddisfare l'attesa messianica di verità scientifica della prassi. Come emerge infatti da diversi studi americani, i giurati provano una sorta di deferenza verso le macchine e le tecniche neuro scientifiche e rimangono quindi più facilmente "abbagliati" dai pareri degli esperti che si fondano su risultati delle neuroscienze a sostegno di un verdetto di "non colpevolezza per insania mentale"». In senso analogo,

sostanza, il successo di questi studi sarebbe da ricondurre più alla mediatizzazione neuroscientifica che a risultati realmente affidabili. Altri evidenziano come, se pure i risultati ottenuti con le nuove tecniche si rivelino veritieri in un buon numero di casi, tali risultati non corrispondano al vero in un'altra percentuale. Anzi, nello specifico, viene messo in dubbio che l'impiego della risonanza magnetica funzionale riesca a soddisfare, allo stato attuale, il parametro del "tasso di errore" indicato tra i criteri di Daubert⁴³.

Si tratta, tuttavia, di rilievi in parte sormontabili. La critica della natura solo descrittiva delle neuroscienze sarebbe, ad esempio, smentita da quanti ne traggono oltre ad una diagnosi descrittiva, che mette in evidenza i sintomi della malattia, anche una diagnosi di sede, volta ad individuare la presenza di alterazioni anatomico-funzionali, nonché una diagnosi di natura mirante a riscontrare la riconducibilità dei sintomi all'alterazione, ed infine una diagnosi funzionale volta ad indicare le conseguenze di un certo disturbo, di particolare importanza sul piano forense⁴⁴.

Circa l'impossibilità di indicare il tasso di errore degli esperimenti condotti con la risonanza magnetica, si ritiene talora che il lamentato difetto possa essere superato attraverso un sistema di convalida incrociata dei risultati⁴⁵.

Ad ogni modo, va pure considerato che nella valutazione del possibile utilizzo delle neuroscienze nel Diritto, bisogna tenere sempre presente la trasformazione subita dalla nozione di scienza. Superata l'irraggiungibile aspettativa positivista di conoscenze certe e immutabili, la nuova prospettiva è quella di una scienza fonte di verità valide nel momento in cui sono formulate, ma fallibili, e dunque superabili, nel futuro. La questione si pone negli stessi termini tanto per le scienze "naturali", quanto per quelle "umane" o "sociali", e fra queste ultime naturalmente anche per la psichiatria e la psicologia⁴⁶. In tutti questi campi il problema più rilevante diventa perciò valutare la correttezza dell'uso delle conoscenze e dei metodi e, ancora prima, capire se quelle conoscenze e quei metodi poggino su solide basi scientifiche, ma nel

nella letteratura specialistica, MCCABE-CASTEL, *Seeing is believing: the effect of brain images on judgments of scientific reasoning*, *Cognition*, 107, 2008, p. 343 ss., sottolineano come generalmente le argomentazioni basate su immagini ottenute con la fMRI o simili, risultino più convincenti, anche se poi dovessero essere sbagliate.

⁴³ VUL-KANWISHER, *Begging the question: the nonindependence error in fMRI data analysis*, *Foundations and Philosophy for Neuroimaging*, 2010, in GOODENOUGH-TUCKER, *Law and Cognitive Neuroscience*, Annual Review of Law and Social Science, 6, 2010, p. 61 ss., i quali esprimono perplessità circa alcune pratiche di analisi dei dati fMRI. Il problema principale riguarderebbe la questione della non indipendenza degli errori nelle statistiche secondarie. Per un'analisi critica di molte analisi di neuroimaging, BANDETTINI-KRIEGESKORTE, *Revealing representational content with pattern-information fMRI- an introductory guide*, in *Social and Cognitive Affective Neuroscience*, n. 5, 2009, vol. 4, p. 101 ss.; KRIEGESKORTE, *Relating Population-Code Representations between Man, Monkey, and Computational Models*, in *Front Neurosci*, n. 3, 2009, p. 363 ss.

⁴⁴ Sul punto, si rinvia a FORZA, *La psicologia*, cit., p. 151 ss.

⁴⁵ Così ESTERMAN-TAMBER RISENEAU-YU CHIN CHIU-YANTIS, *Avoiding non-independence in fMRI data analysis: Leave one subject out*, in *NeuroImage*, 50, 2010, p. 572 ss.

⁴⁶ Sull'incertezza scientifica e il problema della prova nel settore della non imputabilità si rinvia, anche per l'ampia bibliografia riportata, agli illuminanti contributi di CENTONZE, *L'imputabilità*, cit., p. 266 ss., e di BERTOLINO, *Le incertezze della scienza*, cit., p. 543 ss.; ID., *"Normalità" del male*, p. 285 ss.

senso più moderno del termine: è importante che la decisione poggi su una prova ritenuta valida al momento della sua pronuncia, anche se in futuro queste conoscenze potrebbero essere smentite da ricerche più avanzate.

La consapevolezza dell'instabilità del sapere scientifico non deve, allora, tradursi in cupo scetticismo circa la possibilità di arrivare a decisioni giurisprudenziali oltre ogni ragionevole dubbio, ma piuttosto costituire la premessa di ogni conclusione in cui il diritto è chiamato a fare i conti con la scienza. E in una società tecnologica, come la nostra, il panorama delle questioni giuridiche oggetto di prova scientifica, in cui si mescolano riflessioni epistemologiche e assiologiche, appare davvero variegato⁴⁷.

In questo contesto le conclusioni proponibili hanno di per sé una validità probabilistica e non assoluta; ciò che conta - lo si ribadisce - è che il metodo utilizzato e gli enunciati conseguenti siano accertati e controllabili nei modi già indicati⁴⁸.

Ora le neuroscienze, proprio perché basate su un metodo sperimentale, si prestano forse più di altri rami della psicologia classica, ad un controllo di affidabilità dall'esterno, garantendo importanti procedure di ripetizione della prova e di raccolta e analisi statistica dei dati. Sono, tra l'altro, gli stessi specialisti del settore a richiedere che si proceda sempre alla valutazione della scientificità della disciplina che produce la prova, dell'ammissibilità delle prove e, una volta prodotta, del suo risultato⁴⁹.

5. La portata delle acquisizioni delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità.

Sulla base delle considerazioni fin qui compiute occorre, a questo punto della nostra indagine, tentare di precisare la reale portata innovativa della sentenza in

⁴⁷ Per analoghe riflessioni, DE CATALDO NEUBURGER, *Aspetti psicologici*, cit., p. 608 s.

⁴⁸ BRUSCO, *La valutazione della prova scientifica*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La prova scientifica*, cit., p. 33 ss.

⁴⁹ Tra i tanti, FORZA, *La psicologia*, cit., p. 151 ss. Individua i vantaggi delle neuroscienze nel ridurre il margine di discrezionalità e aumentare il "tasso di oggettività" nell'accertamento del funzionamento mentale individuale, normale o patologico che sia; offrire evidenze scientifiche maggiormente solide rispetto a quelle ottenibili con il solo metodo clinico; consentire un'accurata descrizione e valutazione del quadro cognitivo (di base e residuo= neuropsicologia cognitiva); analizzare le risposte a uno specifico compito proposto (= ciò che il soggetto fa in condizioni controllate); assegnare punteggi rigorosamente standardizzati; comprendere come la persona in esame realizza la conoscenza e come i processi cognitivi ed emotivi emergono dal loro substrato biologico, cioè il cervello; misurare accuratamente ed efficacemente il funzionamento cognitivo e comportamentale del soggetto esaminato, FURNARI U., *Il metodo scientifico in psichiatria e in psicologia forense*, prima parte, p., Il quale non manca però di indicare anche alcuni svantaggi: l'evidenza neuropsicologica non ha caratteristiche di oggettività, come può averlo un esame strumentale o di laboratorio; l'indagine neuropsicologica avviene in condizioni che poco o nulla hanno a che fare con quelle "naturali" in cui è accaduto l'evento penalmente o civilmente rilevante; la prestazione a un test neuropsicologico è influenzata da sorgenti multiple di variabilità (il test stesso, l'esaminatore, il contesto in esame, le caratteristiche del soggetto esaminato); in punto imputabilità, pericolosità sociale, capacità di cosciente partecipazione al processo, capacità (incapacità) decisionale, deficienza e inferiorità psichica, controllo delle condotte emotive e degli automatismi e via dicendo le valutazioni neuropsicologiche non sono in grado di pervenire, di per sé sole, ad una verifica oggettiva dell'esistenza o meno della libertà umana.

commento.

Si è già affermato che le neuroscienze rivelano la loro efficacia nella prima fase del giudizio di imputabilità, così come accade per le diagnosi basate sul DSM. A differenza di queste ultime, tuttavia, gli strumenti di *neuroimaging* presentano, come detto, il vantaggio di un riscontro anche dimensionale dei disturbi. Per il giurista si tratta di un rilievo di non poco conto, essendo tenuto a valutare l'incidenza dell'infermità.

Vero ciò, l'intensità e la gravità del disturbo sono presupposti necessari, ma non sufficienti per farlo assurgere a causa di esclusione o di limitazione della capacità di intendere e di volere.

Da un lato, pertanto, non tutti i disturbi della personalità possono essere considerati "infermità" ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto in mancanza della suddetta consistenza restano, di per sé, fuori dal campo di operatività del vizio di mente⁵⁰; dall'altro lato, pur in presenza dei requisiti richiamati, non è possibile ancora legittimare conclusioni presuntive sul piano dell'imputabilità. A questo fine, infatti, occorre valutare oltre al parametro quantitativo dell'intensità del disturbo, anche quello qualitativo dell'esistenza di un nesso di causalità tra tale disturbo e il tipo di reato commesso.

I passaggi del suddetto percorso logico sono stati ben delineati, ancora una volta, dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2005, allorché, dopo gli aspetti menzionati, osservano come sia, «infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo»⁵¹.

E qui l'ausilio delle neuroscienze può essere solo parziale, non essendo automatico un riscontro di questo tipo in presenza di un disturbo mentale, per quanto ne sia stata valutata la gravità e l'intensità.

A questo punto la perizia diventa ancora più complessa in quanto si tratta di passare dalla fase del "classificare", in cui è stata effettuata la diagnosi del disturbo psichico, a quella del "comprendere" attraverso la traccia del profilo personale complessivo dell'imputato in cui la malattia si inserisce. Ciò significa indagare sui "motivi" che hanno spinto il soggetto a delinquere⁵²; ricostruire con una valutazione retrospettiva la dinamica del reato e, quindi, analizzare i rapporti tra autore e vittima, valutare il grado di consapevolezza dell'imputato, il suo comportamento prima, durante e dopo il fatto, la sua percezione del significato degli atti commessi e la

⁵⁰ Anche in sostanza, recependo una nozione "aperta" dell'infermità di mente, a fronte di quella tradizionale, mancando il carattere dell'intensità e della gravità, i disturbi di carattere non patologico non possono integrare neppure potenzialmente il vizio di mente.

⁵¹ V. il punto 16.0 della sentenza delle S.U., cit., p. 419.

⁵² Specificano gli psichiatri, però, che neppure l'esame dei motivi che hanno portato il soggetto a commettere il reato è sufficiente per giungere alla conclusione circa il vizio di mente. V., a riguardo INTRONA, *Omicidio volontario con l'aggravante del motivo futile o omicidio patologico? Commento psichiatrico-forense ad un commento penalistico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2002, p. 906 s., in polemica con INFANTE, *Il lucido delirio e il futile motivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1569, per il quale l'assenza di motivi plausibili, o comunque la sproporzione del motivo rispetto al reato, equivale alla necessità di riconoscere il vizio di mente.

possibilità di prevederne le conseguenze.

Non è dunque necessario capire se l'autore del reato fosse capace di intendere e di volere in astratto, al momento del fatto, ma, tenuto conto del quadro personologico complessivo, è bene valutare quanto fosse consapevole dello specifico crimine.

Tutti aspetti, quelli richiamati, che, secondo il moderno sapere costituiscono la ricostruzione criminodinamica e criminogenetica del reato e possono essere chiariti dagli psichiatri con una buona base empirica di supporto⁵³.

In quest'operazione un ruolo determinante dovrebbero avere gli orientamenti psichiatrici di tipo psicoanalitico e antropofenomenologico, oltre che la criminologia e la medicina legale. Il reato e le sue peculiari modalità sono, del resto, gli unici dati inoppugnabili concreti ed inequivocabili, e solo ripercorrendo gli eventi attraverso l'utilizzo come strumento interpretativo dell'analisi criminologica, psichiatrica e psicologica è possibile arrivare ad una conclusione sulla capacità di intendere e di volere, il discernimento e la possibilità di autocontrollo del singolo soggetto⁵⁴.

Ma anche le neuroscienze possono rivelarsi utili, laddove consentono, come osservato, di poter giudicare la capacità dell'uomo di controllare i propri impulsi, ma allo stesso tempo di poter effettuare una diagnosi funzionale.

Ultimata questa indagine, il passaggio immediatamente successivo, parrebbe quello della considerazione del grado di incidenza del disturbo sulla criminogenesi e sulla criminodinamica del reato. Ciò presuppone il riscontro dei condizionamenti patologici dell'agire del soggetto, e cioè, come anticipato, l'eventuale esistenza di un nesso eziologico tra il tipo di malessere riscontrato ed il reato commesso.

Sono in molti oggi ad auspicare che un richiamo espresso al nesso causale tra tipologia del disturbo diagnosticato e fatto illecito sia presente anche nelle norme in tema di vizio di mente⁵⁵. Una riforma normativa in tale direzione porrebbe il diritto positivo in perfetta correlazione con le più moderne concezioni psichiatriche, che

⁵³ Riconoscono la competenza psichiatrica in questi casi, fra gli altri, CARRIERI-CATANESI, *La perizia psichiatrica sull'autore di reato: evoluzione storica e problemi attuali*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, p. 30; INTRONA, *Commento medico legale ad una parte del nono tentativo di riforma del codice penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, p. 493 ss.; ZAVATTI-BARBIERI, *La c.d. "personalità antisociale" in psicopatologia forense: un discorso sul metodo?*, in *Riv. it. crim.*, 2000, p. 297 s.; MAGRIN-BRUNO, *Malvagi o malati? Valutare la libertà umana in azione*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3867 s.; CATANESI-MARTINO, *Verso una psichiatria forense basata su evidenze*, in AA.VV., *Crimini, criminali, e malattia mentale*, cit., p. 171, per i quali la ricostruzione criminodinamica «nell'economia complessiva di un elaborato peritale è, attualmente, operazione che supera di gran lunga la dimensione puramente psichiatrica dell'indagine». Spiega U. FORNARI, *I disturbi gravi di personalità*, cit., p. 274 come «non è la dimensione categoriale (la diagnosi) bensì quella funzionale (la criminogenesi e la criminodinamica) quella che aiuta a ricostruire e comprendere lo stato di mente di un autore (o di una vittima) di reato».

⁵⁴ GALUPPI, *L'imputabilità*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2003, p. 446.

⁵⁵ Cfr., tra gli altri, MANNA, *Disturbi di personalità e rapporto di causa con il reato*, in AA.VV., *Crimini, criminali e malattia mentale*, cit., p. 33 ss.; BERTOLINO, *Dall'infermità di mente ai disturbi della personalità: evoluzione e involuzione della prassi giurisprudenziale in tema di vizio di mente*, in *Riv. it. med. leg.*, 2004, p. 518; COLLICA, *Vizio di mente*, cit., p. 196 s. Nella letteratura specialistica sulla necessità di un nesso causale tra il tipo di disturbo e il tipo di reato commesso, esprime un'adesione "senza riserve" MERZAGORA BETSOS, *I nomi e le cose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 408; conf. FORNARI U, *Trattato*, cit., *passim*.

riconoscono al malato di mente la capacità di autodeterminarsi e, quindi, di poter agire responsabilmente, mentre escludono l'imputabilità solo se l'infermità presenti caratteristiche tali da aver partecipato alla genesi ed alla dinamica del reato commesso⁵⁶.

Va constatato con favore, tra l'altro, come l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la necessità del riscontro di un simile nesso causale, fino a poco tempo fa soltanto minoritario, trovi, come detto, l'avallo delle Sezioni Unite con la richiamata sentenza dell'8 marzo 2005 n. 9163⁵⁷, e sia spesso confermato nelle pronunce successive.

La richiesta del nesso eziologico tra disturbo e reato serve, tra l'altro, ancora meglio del parametro dell'intensità e gravità dell'infermità, a delimitare la pur opportuna apertura verso la rilevanza dei disturbi atipici come cause di esclusione e di limitazione dell'imputabilità⁵⁸.

6. Il ruolo dell'esperto e quello del giudice nel giudizio di imputabilità.

Una volta indicati i passaggi da percorrere nell'accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente, resta da esaminare la specificità dei compiti che giudice e perito sono chiamati a svolgere.

Non basta ovviamente la mera intuizione del giudice o delle parti a fondare il giudizio di responsabilità, ma diventa indispensabile una costante e proficua collaborazione del primo con gli esperti. Da qui l'invito sempre più spesso rivolto ad avvocati e magistrati ad "accettare non solo a parole la sfida che il nuovo sapere rappresenta"⁵⁹ e conseguentemente a "rivedere regole, sceneggiature e ruoli"⁶⁰.

Ciò presuppone, innanzitutto, una specifica formazione e un continuo aggiornamento sia degli esperti chiamati a operare nelle aule giudiziarie⁶¹, sia dei

⁵⁶ V. per tutti, MERZAGORA BETSOS, *L'imputabilità*, cit., p. 575 ss.

⁵⁷ Le S.U., 8.03.2005 cit., hanno così superato il tradizionale limite del dato testuale di cui all'art. 85 per l'accoglimento del nesso eziologico chiarendo come «si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di intendere e di volere a quel momento, ma non si esclude affatto che quella capacità debba essere, appunto da quel momento, valutata, nella sua incidenza psico-soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in relazione alle connotazioni motivanti ed eziologiche dello stesso».

⁵⁸ BERTOLINO, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Crimini, criminali e malattia medica*, cit., p. 126 s.

⁵⁹ DE CATALDO NEUBURGER, *Aspetti psicologici*, cit., p. 609.

⁶⁰ *Ibidem*. Per una più ampia considerazione delle prospettive indicate, BRUSCO, *La valutazione*, p. 33 ss.; e ancora COLLICA, *Il giudizio di imputabilità*, cit., p. 1190 ss.

⁶¹ Tale esigenza è da tempo avvertita in altri Paesi, dove informa, per esempio, le *Specialty Guidelines for Forensic Psychologists* elaborate dalla Divisione 41 dell'*American Psychological Association* e dall'*American Board of Forensic Psychology*. Per maggiori riferimenti v. DE CATALDO NEUBURGER, *Gli sviluppi*, cit., p. 509 ss. In Italia alcune innovazioni sulle procedure connesse con la perizia psichiatrica sono contenute nella proposta di riforma delle regioni Emilia Romagna e Toscana, scaturita nel D.D.L. n. 2746 dell'8 ottobre 1997, *Disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*, (vedila sul sito del Parlamento, www.parlamento.it), mirante proprio ad assicurare maggiori garanzie di qualificazione professionale degli stessi periti, maggiore obiettività nelle scelte di questi, e la loro autonomia dal giudice che li nomina. In particolare, per i casi di particolare complessità, il giudice deve affidare l'espletamento della perizia a più

giudici che devono aprire queste ultime alla scienza⁶². I primi devono imparare ad usare una metodologia standardizzata, confrontabile, ripetibile e comprensibile dal giudice, accettando di rivedere eventualmente la propria formazione e impostazione, nonché di sottostare alle regole processuali⁶³. I secondi devono essere disponibili ad acquisire conoscenze nuove, estranee al sapere giuridico tradizionale, ma indispensabili per consentire il vaglio giudiziale di alcune questioni⁶⁴. La prassi di assegnare loro i processi in modo casuale, invece, impedisce di fatto il suddetto processo di specializzazione⁶⁵.

In particolare, il giudice dovrebbe modificare il proprio ruolo divenendo “custode del metodo” (*gatekeeper*). Egli, cioè, deve assumere il potere-dovere di decostruire le affermazioni degli esperti se, in base ai criteri richiamati, e non solo - dato il carattere non esaustivo né vincolante della *checklist* proposta dalla Corte Suprema - dovessero emergere ragionevoli dubbi sulla loro validità, ma nello stesso tempo adeguarsi alla loro conclusione se correttamente costruita. Il giudice, si precisa, potrà tenere conto o meno della perizia, ma non disattenderla nel suo contenuto finale, «altrimenti si arrogerebbe un sapere che non possiede, ragione esatta per cui chiama, nel processo, il perito a renderlo edotto sul punto»⁶⁶. Peraltro, proprio i casi di comunanza delle conclusioni fra gli esperti, a vario titolo coinvolti nel processo,

persone, tenendo conto dell'esigenza di particolari specializzazioni. Per l'iscrizione nell'albo dei periti psichiatrici, inoltre, è previsto il possesso della specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente ed almeno cinque anni di esperienza clinica. Infine, è stabilito che le nomine dei periti da parte dei giudici vengano effettuate a rotazione (artt. 13, 14 e 15).

⁶² FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione*, p. 257.

⁶³ Nel mondo anglosassone si è proceduto addirittura ad una diversificazione degli esperti in quattro categorie: clinici, sperimentali, matematici e consultivi; per cui nella nomina si procede ad una loro selezione a seconda della natura del caso da trattare. Per più ampi riferimenti, FORZA, *La psicologia*, cit., p. 113 ss.

⁶⁴ Trova per questo sempre maggior credito l'invito rivolto da più parti ai giudici a voler dedicare nella loro formazione un'attenzione particolare allo studio dei fondamenti epistemologici e metodologici delle scienze moderne, sì da poter comprendere il linguaggio e le categorie concettuali degli esperti ed orientarsi nei giudizi. Cfr., tra gli altri TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, relazione al Convegno di Firenze del 7.8.2004 su “*Scienza e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico scientifiche*”, p. 23 datt.; FIANDACA, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche – Il processo penale*, in *Diritto&Questioni pubbliche*, 2005, p. 22 s.; PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 814; CANZIO, *Prova scientifica, ricerca della “verità”, e decisione giudiziaria nel processo penale*, in AA.VV., *Scienza e causalità*, a cura di DE MAGLIE-SEMINARA, Padova, 2006, p.153.

⁶⁵ Si veda sul punto, JASANOFF, *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001, p. 81, la quale segnala come in America il problema è reso ancora più grave dalla presenza della giuria, certamente ancora meno preparata dei giudici e pur responsabile di accertare legalmente i fatti. L'Autrice richiama, inoltre, un progetto teso a migliorare l'istruzione dei giudici avviato dal *Federal Judicial Center* nel 1994. La mancanza delle capacità conoscitive anche dei giudici americani sono denunciate da DOMINIONI, *La prova penale*, cit., p. 203 s.

⁶⁶ ANDREOLI, *La perizia psichiatrica*, in *Quaderni italiani di psichiatria*, in *www.pol-it.org.*, richiamando il caso Maso.

provverebbero che se il lavoro è svolto seriamente l'analisi possibile è solo una⁶⁷.

In tal modo il tradizionale compito del giudice di *peritus peritorum*, da tempo messo in discussione e qualificato una mera "illusione"⁶⁸, viene, se son superato, quantomeno reinterpretato, depurandolo «da ogni pretesa di autosufficienza per riviverlo in termini moderni»⁶⁹. Un nuovo "ruolo", allora per un giudice che sia garante dell'attendibilità delle prove scientifiche, e dunque supervisore dell'accertamento processuale. Ciò lo conduce, *in primis*, a verificare la competenza e la capacità scientifica dell'esperto, deducibili, ad esempio, dalle esperienze pregresse di natura professionale, didattica, giudiziaria, ecc., dalle eventuali pubblicazioni in riviste specializzate, dalle citazioni di suoi scritti in studi del settore⁷⁰.

Nel caso in cui, invece, la prova scientifica sia di tipo innovativo, può essere utile richiedere direttamente la documentazione sulla validità del metodo proposto⁷¹, e valutare l'idoneità esplicativa della ricostruzione prospettata.

Si tratta, pertanto, di una funzione quanto mai delicata ed importante, che garantisce la possibilità per il giudice di confutare le conclusioni dei periti se permanga il ragionevole dubbio sulla validità degli strumenti adoperati per formularle, ma che, al contrario, - lo si ribadisce - deve fare proprie se correttamente raggiunte.

Se in relazione alla diagnosi del disturbo il compito del giudice può limitarsi al controllo della correttezza del metodo, rimanendo subordinato al parere del perito, o meglio della perizia collegiale se correttamente svolta, in merito al secondo piano del giudizio d'imputabilità si profila la forte opportunità di una piena collaborazione tra giudice ed esperto.

Ciò vale in particolare per la richiamata ricostruzione criminodinamica del delitto, come pure per l'esame decisivo del ruolo che il disturbo mentale diagnosticato ha avuto nella genesi del delitto (c.d. studio criminogenetico)⁷². Queste fasi, pertanto, costituiscono l'anello di congiunzione tra l'aspetto psicopatologico e quello normativo del giudizio di imputabilità.

In questo modo si realizza un collegamento tra i due momenti del giudizio

⁶⁷ ANDREOLI, *La perizia psichiatrica*, cit., riporta come esempio il noto caso Carretta, in cui i periti, pur lavorando per conto di soggetti diversi, sono giunti a conclusioni comuni. Per maggiori approfondimenti sui casi Chiatti, Maso e Carretta v. anche ANDREOLI, *Delitti*, Milano, 2001.

⁶⁸ Cfr., di recente, LANZA, *Processo come "arte" di pesare le prove*, in AA.VV., *La prova scientifica*, cit., p. 238 ss.; BRUSCO, *La valutazione*, cit., p. 33 ss..

⁶⁹ Così SCOTTI, *Contributo tecnico-scientifico nel processo e discorso fra le "due culture"*, in *Doc. giust.*, 1995, p. 1053. Sulla necessità del superamento della regola del *iudex peritus peritorum*, v. anche MASERA, *Il giudice penale di fronte a questioni tecniche complesse: spunti di riflessione sul principio dello iudex peritus peritorum*, in *Corr. mer.*, 2007, p. 348, ma anche UBERTIS, *La prova scientifica*, cit., p. 501; PULITANÒ, *Il diritto penale*, cit., p. 795; CONTI, *Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale*, in *Dossier "La prova scientifica nel processo penale"* (a cura di TONINI), allegato di *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 29 ss.

⁷⁰ Insiste su questo aspetto anche CONTI, *Iudex peritus peritorum*, cit., p. 33, lamentando come invece nella prassi «spesso i giudici omettano questo accertamento, limitandosi ad attingere dagli albi e ad accertare l'esistenza della specializzazione (esempio medicina legale) anche se il tecnico non ha una specifica competenza sulla materia da accertare».

⁷¹ Per più ampi riferimenti cfr. BRUSCO, *La valutazione*, cit., p. 33.

⁷² Riferimenti in CARRIERI-CATANESI, *La perizia psichiatrica*, cit., p. 27 ss.

medesimo, che consente di superare la tesi, che vuole, al contrario, nettamente separati il ruolo del perito e del giudice, diagnostico-cognitivo il primo e normo-valutativo il secondo⁷³.

Così procedendo, la funzione dello psichiatra forense si impregna di una componente valutativa su questioni comunque aderenti alle sue conoscenze e giammai su tematiche sconfinanti nella metafisica⁷⁴. Si tratta certamente della parte più delicata della perizia, e più soggetta ad eventuali errori, se non supportata da una rigorosa procedura metodologica⁷⁵. Indispensabile diventa pertanto il confronto tra i dati clinici ricavati dal perito e gli elementi contenuti negli atti processuali, quali acquisizioni documentali e testimoniali, «alla ricerca di punti di coerenza che consentano di validare le ipotesi diagnostiche effettuate»⁷⁶, per cui la perizia assume un significato criminologico⁷⁷. Tra l'altro, si rispetta quel processo di verifica-falsificazione che si è posto a fondamento dell'ammissibilità delle prove scientifiche in ambito forense ed indispensabile per restituire validità alla ricostruzione dell'esperto.

Il giudice, da parte sua, potrà godere di una base empirica per la decisione finale, non senza aver prima rinunciato, da un lato, a guidare l'operato dello psichiatra fornendogli le nozioni giuridiche necessarie per l'individuazione dell'oggetto dell'indagine, dall'altro, a ricondurre l'incapacità accertata all'istituto penalistico che viene di volta in volta in gioco, ed ancora a controllare il rigore metodologico e argomentativo del procedimento da costui utilizzato⁷⁸.

Di conseguenza, anche il secondo piano di giudizio di imputabilità, che si ritiene tradizionalmente di tipo normo-valutativo⁷⁹, si arricchisce di componenti di tipo

⁷³Per una netta distinzione tra il ruolo del perito e quello del giudice, v. PONTI, *La perizia*, cit., p. 602 ss., il quale precisa che compito del perito è quello di «comunicare e far capire al giudice ciò che la sua sensibilità professionale gli ha fatto intendere della realtà di quell'uomo [...] ma lascerà al giudice il compito di utilizzare quelle conoscenze nel modo che meglio di lui saprà fare». Solo il giudice, infatti, ha una visione completa della fattispecie e conosce più elementi della realtà che è chiamato a giudicare. A favore, invece, di un loro intreccio, fra gli altri, M. ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, III ed., Milano, 2005, Art. 85/8, pur precisando che il giudizio sull'imputabilità di un soggetto «rimane una questione normativa di ultimativa competenza del giudice»; FIANDACA, *Osservazioni sulla disciplina dell'imputabilità nel progetto Grosso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 867 s. Nella dottrina d'oltralpe questo punto è ben sviluppato da ROXIN, *Strafrecht*, AT, I, III ed., München, 1997, § 20/27, per il quale giudici ed esperti devono cooperare «secondo le medesime regole».

⁷⁴ Per un esempio di questo tipo di perizia, v. INTRONA, *Ludwig: un Serial Killer che erano due*, in *Riv. it. med. leg.*, 2002, p. 17 ss.

⁷⁵ Avvertono del problema CATANESI-MARTINO, *Verso una psichiatria*, cit., p. 171.

⁷⁶ CATANESI-MARTINO, *op. loc. ult. cit.*, ai quali si rinvia anche per una esemplificazione del suddetto modo di procedere.

⁷⁷ FORNARI U., *Trattato*, cit., p. 112, distingue il "classificare", cioè il giungere ad una diagnosi (momento statico della perizia) dal "comprendere" (parte dinamica), che privilegia l'ascolto del paziente alle classificazioni e categorizzazioni. L'una e l'altra poi si integrano nel momento dell'accertamento della criminogenesi e criminodinamica.

⁷⁸ Sul punto cfr. BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005, p. 96.

⁷⁹ Per questa distinzione fra i piani del giudizio di imputabilità v. BERTOLINO, *L'imputabilità*, cit., 143 ss.; ID, *Il nuovo volto*, cit., p. 393. Critici sulla distinzione in due fasi del giudizio, invece, SCHILD, § 20, in *Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch*, A.T., Baden-Baden, 1995, p. 109 s.; THEUNE, *Die Beurteilung der schweren*

empirico-psicologico caratterizzanti tradizionalmente solo il primo piano del giudizio medesimo. In altri termini, la necessità di un accertamento fattuale nell'indagine dell'imputabilità degli infermi autori di reato vale, in via esclusiva, per la diagnosi del disturbo psichico, ma sta alla base anche della valutazione normativa compiuta dal giudice circa l'incidenza della malattia mentale sulla capacità di intendere e di volere del reo al momento del fatto⁸⁰; ed è grazie a questa base empirica di riferimento che è possibile recuperare la scientificità del giudizio di imputabilità.

7. I criteri di decisione adottati nella sentenza Albertani.

Le argomentazioni seguite dal Gip nella decisione in commento, sembrano corrispondere all'iter logico appena delineato.

Significativi suggerimenti circa il rapporto tra giudice ed esperto nel vaglio dell'imputabilità contenuti nella sentenza Raso sono stati espressamente ripresi dal giudice nel caso di specie, allorché specifica come "a fronte della progressiva espansione delle aree di discrezionalità e di incertezza del sapere psichiatrico, il giudice dovrà sottoporre ad un vaglio particolarmente rigoroso le emergenze psichiatriche, facendo un uso particolarmente avveduto e controllato delle categorie strettamente penalistiche, per poi procedere ad una verifica finale della forza persuasiva delle conclusioni psichiatriche, anche e soprattutto in ragione della loro possibile armonizzazione con le emergenze processuali". E ancora si chiarisce il peso che le conclusioni psichiatriche hanno avuto nella decisione finale, considerandole "un parere tecnico che non fornisce verità ma solo conoscenza, comprensione dell'accaduto e [...] funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali".

Solo così è dato arrivare ad una conclusione che "presenta il più alto grado di compatibilità con quello che può essere accaduto".

Essendo il caso trattato caratterizzato da conclusioni specialistiche sullo stato mentale dell'imputato estremamente divergenti, il giudice ha tenuto a precisare i criteri in base ai quali è giunto a operare una scelta tra le differenti tesi prospettate dagli esperti con una congrua motivazione.

Poco affidabile è stata ritenuta la conclusione del primo consulente tecnico della difesa a favore della totale incapacità dell'imputata, in quanto basata solo su due colloqui clinici, e dunque su un lavoro sintetico e troppo superficiale. Nello specifico, il

anderen seelischen Abartigkeit in der Rechtsprechung und ihre Vereinbarkeit mit dem Schuldprinzip, in ZStW, 2002, p. 317 s.

⁸⁰ Ritiene che l'accertamento dell'imputabilità, contrariamente a quanto affermato dai più, abbia carattere fondamentalmente empirico-psicologico, da ultimo BARTOLI, *Colpevolezza*, cit., p. 91 ss. L'A. identifica, tuttavia, l'oggetto del secondo livello dell'imputabilità nella sola capacità del soggetto di comprendere l'illiceità del fatto o comunque il significato di disvalore del fatto, che non può che essere espresso dalle capacità psicologiche ed empiricamente accertabili del soggetto agente.

Gip ha criticato la mancata somministrazione nella perizianda dei tradizionali test psicodiagnostici, l'assenza di considerazioni relative all'osservazione del paziente e di un analitico esame obiettivo clinico. Per di più, l'anamnesi e la ricostruzione degli eventi è stata effettuata tenendo in considerazione i soli racconti del paziente, mentre sono state tralasciate le emergenze processuali raccolte e le evidenze ulteriori, che avrebbero invece potuto essere determinati sulle valutazioni finali, data l'accertata tendenza dell'imputata a distorcere la realtà⁸¹. La circostanza che una fase così delicata sia stata condotta dall'esperto senza la valutazione degli atti processuali non può in definitiva essere tollerata, essendo basata l'intera perizia su un dato falso. Infine, le conclusioni sono apparse parziali essendosi limitate a spiegare lo stato mentale della donna al momento del tentato omicidio della madre, mentre nulla è stato detto in relazione agli altri episodi precedenti.

Poco professionale, a parere del giudice, è apparso anche il perito d'ufficio, giunto ad esiti opposti. Pur riscontrando nell'imputata disturbi istrionici della personalità e disturbi dissociativi di tipo isterico, l'esperto aveva escluso che potessero escludere una partecipazione cosciente alle vicende vissute, ma ancora una volta attraverso un'indagine poco accurata.

Diversamente, particolare apprezzamento è manifestato per la seconda consulenza della difesa, espletata da nuovi esperti, che viene apprezzata per la "particolare completezza degli accertamenti, la valutazione rigorosa del materiale probatorio, la raccolta e la verifica dei dati di anamnesi [...] elementi che comprovano la serietà e la professionalità del lavoro svolto"⁸². In questo caso i periti hanno appunto proceduto oltre che con i metodi classici di valutazione, anche attraverso l'analisi della struttura e della funzionalità cerebrale dell'indagata e del suo patrimonio genetico, dando spazio alle neuroscienze nel processo.

Si è già detto della completezza del primo tipo di indagine, specie se messa a confronto con quella effettuata dai primi esperti, essendo stato effettuato un controllo incrociato delle informazioni fornite dall'imputata, attraverso altre testimonianze e quanto rilevabile dagli atti processuali.

Circa la consulenza neuroscientifica, il giudice ne ha poi riconosciuta l'utilità come valido completamento dell'accertamento psichiatrico. Fuori, dunque, dal voler trarre conclusioni automatiche da simili riscontri sul giudizio di imputabilità, il Gip ne ha tratto "spunti ulteriori verso la conferma o la falsificazione di ciò che deve costituire oggetto di prova nel processo penale"⁸³.

Dopo aver ricordato come al giudice penale sia chiesto di verificare l'esistenza di un fatto accaduto, ma in termini di verosimiglianza e plausibilità (in sostanza di effettuare un giudizio di tipo probabilistico circa la credibilità razionale di una certa

⁸¹ Emblematico è apparso che il consulente abbia attribuito grande importanza nella determinazione dello stato di depressione dell'imputata, ad un episodio del passato, il fallimento della società di famiglia, episodio che le risultanze processuali hanno invece dimostrato essere stato voluto e determinato dalla paziente.

⁸² V. motivazione della sentenza del Gip di Como, 20.05.2011, cit.

⁸³ V. motivazione della sentenza del Gip di Como, 20.5.2011, cit., p. 43.

ipotesi), la sentenza significativamente prosegue dando il benvenuto nel processo alle “indagini neuro scientifiche disposte con estremo rigore dai consulenti tecnici [...] a completamento delle indagini psichiatriche e neuropsicologiche tradizionali”.

Nello specifico gli esiti delle indagini di *imaging* cerebrale e di genetica molecolare sono apparsi significativi, avendo consentito di acquisire elementi ulteriori a confronto della diagnosi classica. Le anomalie riscontrate, in particolare, con tecnica VBM, hanno evidenziato nell'imputata un aumento del rischio di sviluppare certi comportamenti, dato che è pure stato confermato dagli accertamenti genetici. Da qui le conclusioni dei periti della difesa circa l'assenza di una piena capacità di controllo dei propri atti, o della capacità di indirizzarli, di percepirne il disvalore e di autodeterminarsi liberamente.

Preso atto di tali esiti, e sulla base delle risultanze processuali, nonché del comportamento mantenuto dall'imputata dopo la commissione dei vari crimini, durante e dopo l'arresto (spesso altamente disorganizzato e talvolta controproducente), nonché delle sue difficoltà mnestiche, il giudice ha ritenuto che i problemi psichiatrici abbiano avuto una incidenza causale, almeno in parte, sui crimini commessi e dunque scemata la sua capacità critica e di controllo al momento del fatto.

8. Osservazioni conclusive.

Per delimitare l'esatta valenza dell'apporto che le neuroscienze possono fornire al giudice chiamato a confrontarsi con questa delicata materia, sono ancora utili alcune considerazioni. Anche volendo resistere al fascino scaturibile dalle nuove tecniche di *neuroimaging*, sono ormai prospettabili validi strumenti di ausilio del giudice nel giudizio di imputabilità, rispetto al passato. Proprio in considerazione dei difetti dei manuali finora impiegati, fra gli esperti si è, di recente, animato un intenso dibattito sulla probabile evoluzione dei metodi di classificazione, dal quale emerge il favore per sistemi dotati di una base empirica.

I limiti già evidenziati del DSM IV, per esempio dovrebbero essere superati dal DSM V, in corso di formazione⁸⁴, che dovrebbe recuperare in termini di teoreticità; tracciare una definizione dei disturbi della personalità che meglio si attaglierebbe alla funzione processuale, non rinunciando ad una prospettiva dimensionale e sorreggendosi su una base empirica⁸⁵.

Inoltre è già diffuso tra gli specialisti un nuovo modello che ben potrà avere un migliore impiego forense. Il riferimento è alla c.d. SWAP-200 (*Shedler-Westen*

⁸⁴ Il DSM dovrebbe essere ultimato entro il 2013.

⁸⁵ Riferimenti in BERTOLINO, *Le incertezze della scienza*, cit., p. 550 ss. Davvero interessante, a tale proposito, appare il manuale di PHILLIPS-FIRST-PINCUS (a cura di), *Advancing DSM*, cit., in cui sono raccolte alcune proposte di modifica del DSM IV. Per una valutazione più approfondita delle possibili linee evolutive del DSM IV, di cui si attende la quinta versione entro il 2013, si rinvia a LANG-FIORINO, *Il futuro dei disturbi di personalità*, cit., p. 75 ss., 81 ss., ma sia consentito rimandare anche a COLLICA, *Vizio di mente*, cit., p. 182 ss.

Assessment Procedure 200), dal nome degli studiosi che lo hanno realizzato⁸⁶. Si tratta di uno strumento di valutazione che permette di formulare diagnosi non solo categoriali, ma anche dimensionali, sia sulla base dei criteri dell'Asse II del DSM (disturbi della personalità), sia attraverso un'innovativa classificazione degli stili di personalità con nuove categorie diagnostiche che tengono conto dei più moderni studi e ricerche degli autori. L'obiettivo è quello di garantire in ogni caso l'uso di un linguaggio comune per la valutazione della personalità tra clinici e studiosi di orientamenti diversi, senza però rinunciare ai vantaggi del rigore empirico e dell'osservazione clinica.

Questo strumento potrebbe, pertanto, costituire una valida integrazione per la valutazione della personalità e della diagnosi psicopatologica dell'imputato, permettendo di ottenere decisioni più dettagliate, attraverso l'indicazione non solo di sintomi e comportamenti tipici, ma anche di aspetti della vita mentale e dell'esperienza interna del soggetto, come fantasie, difese, esperienza di sé, *pattern* interpersonali, conflitti, ecc., di cui il DSM non tiene conto. Ma il vantaggio più evidente della Swap-200 è quello di consentire la valutazione della "gravità" di un disturbo psicopatologico, piuttosto che rivelarne solo l'esistenza o meno attraverso il sistema *in-out* del DSM. In questo modo si accorciano le distanze tra diagnosi descrittiva e formulazione del caso, tra clinica e ricerca⁸⁷, ragion per cui la Swap potrà probabilmente anche essere meglio impiegata nel campo della psichiatria forense, in cui il problema della determinazione della gravità del disturbo diventa, come anticipato, un passaggio obbligato ai fini della esclusione o limitazione della capacità di intendere e di volere. Capire l'intensità del disturbo costituisce, infatti, l'anello di congiunzione tra le due fasi del giudizio di imputabilità.

In ultima analisi, in un approccio al tema trattato, che parte dall'accoglimento di una nozione integrata della malattia mentale, i punti di osservazione del fenomeno non possono che essere molteplici.

Non sono cioè possibili spiegazioni monocausali del disturbo psichico. Piuttosto, anche l'eventuale riscontro di una patologia di tipo organico potrà essere un utile indicatore nel giudizio di imputabilità, ma non ancora da solo sufficiente ad emettere una decisione finale⁸⁸.

In altre parole, "la valutazione comportamentale e clinica non può essere

⁸⁶ La Swap-200 è frutto di un lavoro durato sette anni cui hanno partecipato oltre 800 psichiatri e psicologi selezionati casualmente dai registri dell'*American Psychological Association*. In Italia il sistema è stato tradotto dal Lingiardi e i suoi collaboratori nel volume WESTEN-SHEDLER-LINGIARDI, *La valutazione della personalità con la Swap-200*, Milano, 2003.

⁸⁷ La Swap consente, infine, anche di monitorare l'esito delle psicoterapie misurando i cambiamenti del sofferente psichico nel corso del trattamento.

⁸⁸ Scrive FORNARI U., *Il metodo scientifico*, cit., che "L'essere portatore di una patologia morfo-funzionale a carico di una o più queste aree non implica però automaticamente (nel senso di causa-effetto) che i meccanismi psicologici alla base della imputabilità, della libertà, della capacità di prendere decisioni e di altre nostre capacità siano automaticamente compromessi, per cui da quella discende una incapacità o un difetto qualsiasi. alterazioni anatomo funzionali dei lobi frontali e del sistema limbico non possono, da sole, spiegare la complessità della psicopatologia e rischiano di ridurre il comportamento umano ad ambiti e dimensioni che, allo stato, sono ben lungi dall'ottenere una loro validazione clinica".

sostituita dalla valutazione del cervello tramite le tecniche di neuroimaging cerebrale e le tecniche neuropsicologiche e neuroscientifiche dovrebbero, per il momento, essere viste come metodologie di approfondimento e di supporto”⁸⁹.

In questo modo non si corre il rischio di trasformare anche il paradigma delle neuroscienze in un “mito risolutore”⁹⁰, ma si è pronti, semmai, ad ascoltarne alcune fondamentali indicazioni, utili in un ottica di completamento della perizia.

Il metodo di valutazione resta quello tracciato dai criteri di Daubert, che dopo aver fatto timidamente breccia anche in alcune sentenze della nostra giurisprudenza⁹¹, è stato di recente pienamente condiviso dalla Cassazione nella sentenza Cozzini⁹² e addirittura ulteriormente specificato.

Oltre al parametro della verificabilità, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore e della generale accettazione della comunità degli esperti, la pronuncia da ultimo citata fa riferimento ad alcuni dati aggiuntivi.

Quando in un processo si fronteggiano tesi diverse, la decisione finale deve prendere in considerazione le basi fattuali su cui si sorregge, “l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca”; “il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi”; “la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio”; “l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica”.

A rilevare è pure “l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che riferisce la ricerca”; “le finalità per le quali si muove”.

Gli esperti, da parte loro, non devono esprimere solo il proprio punto di vista, ma dar conto degli studi che possano far comprendere al giudice la situazione oggetto del processo e indicare l’eventuale esistenza di una spiegazione dotata di maggiore affidabilità. In sintesi devono indicare i criteri di scelta tra le diverse tesi scientifiche.

Il giudice è chiamato poi a riferire il suo percorso argomentativo nella motivazione⁹³.

Ebbene, anche in questa prospettiva, la sentenza del Gip di Como non appare discostarsi dalle indicazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità, avendo fatto un uso delle conclusioni degli esperti non in modo acritico e passivo, ma in modo consapevole e dettagliatamente motivato.

⁸⁹ STRACCIARI- BIANCHI- SARTORI, *Neuropsicologia forense*, Bologna, 2010, p. 117 e 119.

⁹⁰ Usa l’espressione BERTOLINO, *Le incertezze della scienza*, cit., p.

⁹¹ E’ accaduto così nella sentenza Franzoni, Cass., Sez. I, 29.07.2008, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1867 ss., che richiama i criteri di Daubert attribuendovi “natura meramente orientativa”.

⁹² Cass., Sez. IV, 13.12.2010, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1341, con commento di TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri di Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*; ma anche in *Cass. pen.*, 2010, p. 1679 con nota di BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*, p. 1712 e in *Guida dir.*, 2011, 6, 93, con nota di AMATO, *Amianto. Il giudice deve motivare le sue scelte in caso di tesi scientifiche in contrasto tra loro*.

⁹³ Non manca chi ritiene che il modo in cui si applica la legge scientifica deve essere seguito nel processo penale anche per le massime di esperienza. Occorre cioè sottoporre la massima di esperienza al tentativo di smentita, così come dovrebbe accadere per le leggi scientifiche. Così TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri di Daubert sulla prova scientifica*, cit., p. 1346 s.

Resta un'ultima considerazione di fondo. Come rilevato, le neuroscienze sembrano particolarmente indicate ad evidenziare soggetti in cui, a causa di una lesione del cervello, permanga la capacità conoscitiva, ma non quella volitiva, empatica ed emotiva. Con buona probabilità, pertanto, di fronte a diagnosi di questo tipo l'esito giudiziale sarà il riconoscimento del vizio parziale di mente. Si apre, a questo punto, il problema di determinare l'efficacia del trattamento sanzionatorio riservato in questi casi dal nostro ordinamento giuridico, e della inevitabile necessità di una generale riforma del settore⁹⁴.

⁹⁴Se è vero che l'efferatezza di certi crimini, che intaccano l'etica ed il senso morale, potrebbe giustificare certe resistenze a riconoscere l'inimputabilità o la semimputabilità, ignorare che in alcuni casi estremi gli impulsi sono poco o per nulla controllabili dalla funzione volitiva significa continuare a discostarsi dal moderno sapere psichiatrico. Diverso è invece, premessa la necessità di distinguere caso per caso, ribadire la necessità di nuove e specifiche misure di intervento, che non si riducano alla sola limitazione della pena prevista per il vizio parziale di mente, cui al massimo vengono ricondotte ipotesi del genere. Sarebbe dunque auspicabile la previsione di misure apposite, di tipo cognitivo-comportamentale e psicoterapeutico, in grado di mirare, oltre che al contenimento, anche ad una riabilitazione di questo tipo di soggetti, sì da evitarne per il futuro la recidiva.